



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 marzo 2012 (06.03)
(OR.e n)**

**6834/12
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0254 (COD)**

**CODEC 470
DENLEG 22
SAN 39
AGRI 105
OC 83**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al : COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 14046/10 DENLEG 94 SAN 191 AGRI 355 CODEC 899

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (**prima lettura**)
- Adozione dell'atto legislativo (AL+D)
= Dichiarazioni
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 7.3.2012

Dichiarazione della delegazione tedesca

Per la Germania è molto importante che i succhi di frutta siano oggetto di disposizioni adeguate. Tuttavia, alcune delle proposte di modifica della direttiva 2001/112/CE rendono nettamente meno severa la normativa UE, comportano un peggioramento della qualità dei prodotti interessati e potrebbero trarre in inganno i consumatori per quanto riguarda il livello di qualità.

Ciò vale soprattutto per le modifiche proposte in merito alla restituzione dell'aroma naturale del succo di frutta (ricavato direttamente dalla frutta, non a base di concentrato) e del succo di frutta a base di succo concentrato.

- Secondo la vigente legislazione UE solo l'aroma separato temporaneamente dal succo di frutta nell'ambito della trasformazione può essere restituito allo stesso succo alla fine del processo di produzione. L'impostazione meno severa proposta, che consente anche l'aggiunta di aroma proveniente da altri processi di produzione e un'aggiunta più o meno illimitata di aroma, non corrisponde alle aspettative dei consumatori in materia di succhi di frutta.
- Inoltre, il fatto che l'obbligo di restituire l'aroma a un succo di frutta prodotto a base di concentrato venga soppresso e sostituito da una disposizione che prevede una restituzione volontaria comporta una qualità nettamente inferiore e trae in inganno i consumatori. Ciò vale soprattutto per il succo di frutta a base di concentrato contenente più specie di frutta ("succo a base di più specie di frutta") in quanto, secondo il testo proposto, si potrebbe rinunciare ad aggiungere l'aroma di una specie di frutta di alta qualità che contribuisce in modo decisivo al sapore del prodotto. I consumatori possono legittimamente aspettarsi che un "succo base di più specie di frutta" contenga l'aroma naturale di tutte le specie di frutta utilizzate per la produzione del rispettivo succo di frutta a base di concentrati.

Al peggioramento della qualità dei succhi di frutta a base di succo concentrato si accompagna inoltre l'introduzione di requisiti meno severi per quanto riguarda l'acqua utilizzata per la restituzione. Conformemente alla legislazione UE esistente, l'acqua potabile non è in linea di massima sufficiente tenendo conto degli elevati requisiti di qualità applicabili alla produzione di succo di frutta a base di succo concentrato. In effetti l'uso di acqua potabile può tradursi in un'accumulazione indesiderata, per esempio, di sodio o nitrato.

Per quanto riguarda la modifica della direttiva 2011/112/CE, la Germania avrebbe notevolmente auspicato un approccio che tenesse maggiormente conto della qualità e delle aspettative dei consumatori. Tenuto conto delle perplessità sopra esposte, la Germania non può approvare il testo di compromesso proposto relativo alla modifica della direttiva 2001/112/CE.

Dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia, Grecia, Spagna e Portogallo

Il Regno Unito, la Francia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo esprimono la loro preoccupazione per le possibili maggiori ripercussioni della disposizioni di cui all'allegato I, capo II, punto 2, quinto trattino, secondo paragrafo della presente direttiva. Sottolineano che in futuro non si dovrebbe ricorrere a una disposizione di questo tipo per altre categorie di alimenti di cui al regolamento 1924/2006. Esamineranno qualsiasi futura proposta della Commissione in merito all'uso dell'indicazione "senza aggiunta di zuccheri" nel contesto del regolamento 1924/2006, anche al fine di evitare incoerenze con altri pertinenti strumenti legislativi dell'UE.
